



# ARPAV

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO



**DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI PADOVA**

SERVIZIO SISTEMI AMBIENTALI

Allegato 2

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL  
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

---

SEDE: : Via Ospedale, 22 – 35121 PADOVA – Tel. 049/8214261 – Fax 049 – 8214271- e mail: [dappd@arpa.veneto.it](mailto:dappd@arpa.veneto.it)



INTRODUZIONE	3
RIFERIMENTI LEGISLATIVI	3
DEFINIZIONI E SPECIFICHE	3
<i>La definizione delle classi acustiche</i>	3
<i>Riassunto dei limiti previsti .</i>	4
<i>Fasce di transizione tra zone adiacenti con classi non contigue.</i>	5
<i>Fasce di rispetto per le infrastrutture di trasporto..</i>	5
MODALITA' OPERATIVE	6
<i>Criteri generali .</i>	6
<i>Assegnazione di un sistema di punteggio alle aree omogenee individuate.</i>	6
<i>Classificazione delle infrastrutture stradali .</i>	6
<i>Operazioni di assegnazione o variazione della classe acustica alle aree omogenee</i>	7
- Identificazione delle aree da classificare in Classe I.	7
- Identificazione delle aree da classificare in Classe V e VI	7
- variazione da classe II a classe III - classificazione delle aree prevalentemente adibite a verde e interessate dall'utilizzo di macchine agricole:	8
- Variazione della classe da III a IV:	8
- Variazione della classe da IV a III:	8
- Identificazione di zone omogenee con classe II:	8
<i>Attribuzione delle classi della proposta di zonizzazione</i>	8
Classe 1	8
Classe 2	8
Classe 3	8
Classe 4	8
Classe 5	8
ULTERIORI CONSIDERAZIONI	9
<i>Criterio del rispetto dei limiti di zone contigue</i>	9
<i>Fasce di transizione tra aree con classi non successive</i>	9
<i>Individuazione delle zone destinate alle manifestazioni pubbliche</i>	9
<i>Individuazione di realtà industriali da considerare come industrie a ciclo continuo</i>	9
<i>Fasce di rispetto dell'infrastruttura ferroviaria</i>	9
<i>Fasce di rispetto delle infrastrutture stradali</i>	10
OSSERVAZIONI SULL'UTILIZZO DELLE CARTOGRAFIE ALLEGATE AL DOCUMENTO	11
CONSEGUENZE ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	11

ALLEGATO A - EFFETTI DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA PER LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

ALLEGATO B - PUNTEGGI ASSEGNATI ALLE AREE OMOGENEE E CLASSE PROPOSTA



## INTRODUZIONE

Da diversi anni il tema dell'inquinamento acustico è entrato nella sensibilità dei cittadini ed è oggetto dell'azione legislativa e di indirizzo da parte del Governo e degli Enti Locali.

La legislazione vigente prevede l'adozione della suddivisione del territorio comunale in zone e la successiva classificazione delle stesse.

Tale provvedimento è inteso come strumento per perseguire il miglior compromesso tra l'esigenza dell'abitare e del fruire del territorio in maniera gratificante e la necessità di garantire ove possibile l'esistenza e la funzionalità dell'apparato produttivo e delle strutture legate alla mobilità o ad altre esigenze specifiche.

La presente proposta nasce dalla decisione del Comune di Piazzola sul Brenta di dotarsi di tale strumento.

La proposta di zonizzazione è comunque maturata dalla collaborazione attiva dei competenti referenti degli Uffici Comunali che hanno fornito gli elementi di valutazione richiesti e hanno esplicitato gli indirizzi dell'amministrazione comunale, al fine di creare uno strumento che sia coerente con gli altri strumenti di pianificazione del territorio approvati dall'amministrazione.

## RIFERIMENTI LEGISLATIVI

L'obbligo per i Comuni di adottare la classificazione acustica del territorio viene introdotto per la prima volta dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, che prevedeva sei classi possibili, fornendo una descrizione delle caratteristiche delle stesse e i limiti previsti per ciascuna classe.

La materia della tutela dell'inquinamento acustico è stata successivamente disciplinata dalla "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" n° 447 del 26 ottobre 1995, dove viene ripreso il concetto di classificazione acustica; tra i numerosi decreti previsti dalla legge quadro il DPCM del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" fornisce una nuova descrizione delle sei classi previste ed i limiti da considerare per ciascuna di esse, mentre il D.P.R. n° 459 del 18 novembre 1998 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art.11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario" fornisce invece le indicazioni sui limiti e sull'estensione previsti per le fasce di rispetto delle infrastrutture ferroviarie.

La legge quadro demanda alle regioni il compito di fornire i criteri per la realizzazione delle zonizzazioni acustiche.

La Legge Regionale n°21 del 10/5/1999 "Norme in materia di inquinamento acustico" indica come criteri guida per la zonizzazione acustica quelli forniti dalla Regione Veneto nella DGR n° 4313/93 "Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella tab.1 allegata al DPCM 01/03/1991"; tale indicazione è confermata da successivi chiarimenti che la stessa Regione Veneto ha fornito.

## DEFINIZIONI E SPECIFICHE

La definizione delle classi acustiche

Di seguito è riportata la descrizione delle sei classi in cui classificare il territorio, ai sensi della normativa nazionale (DPCM 14/11/1997).



**Classe I** – aree particolarmente protette: le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

**Classe II** – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività artigianali e industriali

**Classe III** – aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici

**Classe IV** – aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie

**Classe V** – aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni

**Classe VI** – aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

#### Riassunto dei limiti previsti

I limiti previsti per le classi sono:

- Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una specifica sorgente sonora, misurato in prossimità della stessa;
- Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; all'interno degli ambienti abitativi si fa riferimento ad un limite di immissione differenziale;
- Valore limite di attenzione: il valore limite di rumore che segnala la presenza di potenziale rischio per la salute umana;
- Valore di qualità: i valori di rumore da conseguire nel medio-lungo periodo, mediante gli strumenti di intervento e di pianificazione a disposizione del comune.

I limiti previsti per i valori di rumorosità elencati sono:

#### **Valori limite di emissione – Leq in dB(A)**

Classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06:00÷22:00)	notturno (22:00÷06:00)
I – aree particolarmente protette	45	35
II – aree prevalentemente residenziale	50	40
III – aree di tipo misto	55	45
IV – aree di intensa attività umana	60	50
V – aree prevalentemente industriali	65	55
VI – aree esclusivamente industriali	65	65

**Valori limite di immissione – Leq in dB(A)**

Classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06:00÷22:00)	Notturno (22:00÷06:00)
I – aree particolarmente protette	50	40
II – aree prevalentemente residenziale	55	45
III – aree di tipo misto	60	50
IV – aree di intensa attività umana	65	55
V – aree prevalentemente industriali	70	60
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

**Valori limite di qualità – Leq in dB(A)**

Classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06:00÷22:00)	Notturno (22:00÷06:00)
I – aree particolarmente protette	47	37
II – aree prevalentemente residenziale	52	42
III – aree di tipo misto	57	47
IV – aree di intensa attività umana	62	52
V – aree prevalentemente industriali	67	57
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

I valori limite di attenzione coincidono con i valori limite di immissione se fanno riferimento ai valori mediati su più periodi di riferimento dello stesso tipo; se riferiti a un'ora i valori della tabella sono aumentati di 10 dB per il periodo diurno e 5 dB per il periodo notturno.

In tutte le classi ad eccezione della classe VI è in vigore anche il limite di immissione differenziale all'interno delle abitazioni secondo quanto previsto dal DPCM 14 novembre 1997.

Si riportano inoltre alcune definizioni previste dalla DGR n° 4313/93 e dalla normativa nazionale.

**Fasce di transizione tra zone adiacenti con classi non contigue**

Qualora due zone adiacenti abbiano classi non contigue (Es. III e V) è possibile prevedere una fascia di transizione tra le due zone, nella quale è prevista la possibilità di un adeguamento graduale ai limiti delle due adiacenti.

**Fasce di rispetto per le infrastrutture di trasporto**

Sono previste delle fasce intorno alle arterie stradali dove, unicamente per la rumorosità provocata dal traffico stradale, si considerano i limiti previsti per la classe IV.

Sono previste delle fasce intorno alle infrastrutture ferroviarie, dove, unicamente per la rumorosità provocata dal traffico ferroviario, si considerano appositi limiti.

Le altre sorgenti di rumore ricadenti all'interno delle fasce devono rispettare i limiti previsti dalla classificazione per la zona in cui insistono.

**MODALITA' OPERATIVE****Criteri generali**

Sono stati osservati i criteri generali presenti nella DGR, in particolare:

- La proposta è stata sviluppata a partire dalla cartografia numerica del territorio in scala 1:5000 fornita dalla Regione Veneto e dalle indicazioni relative al P.R.G. fornite dai competenti Uffici del Comune di Piazzola sul Brenta.



- I confini tra le aree per le quali sono stati assegnati i relativi punteggi e quelle adiacenti, diversamente classificate, corrispondono per quanto possibile a elementi fisici naturali o alle infrastrutture di trasporto esistenti.
- Ove ritenuto opportuno sono stati presi a riferimento i confini delle zone previste dal P.R.G. vigente o linee che fanno comunque riferimento a confini naturali. Tali confini sono stati considerati in particolare per le zone D individuate dal P.R.G. per le quali è prevista l'eventuale assegnazione a priori della classe V e VI e per le zone in cui a cui l'amministrazione ha indicato di voler prestare attenzione alla tutela del territorio (aree in classe I).
- Conformemente alle direttive regionali si è evitata una zonizzazione troppo frammentata e si è cercato di considerare la rappresentazione di ambiti funzionali significativi.

Seguendo questi criteri il territorio è stato suddiviso in zone.

#### Assegnazione di un sistema di punteggio alle aree omogenee individuate

Per ciascuna delle zone inizialmente individuate è stato attribuito un numero di area che le identifica in maniera univoca ed attribuito un punteggio tra quelli previsti dalla DGR per ognuno dei seguenti parametri: densità di popolazione, densità di attività commerciali e terziarie, densità di attività artigianali e industriali, tipologia e intensità del traffico.

La rappresentatività delle aree individuate è stata verificata dai competenti uffici comunali, che hanno contribuito altresì a determinare i punteggi dei rispettivi parametri descrittivi come riportato nella tabella in allegato alla presente relazione (Allegato A).

#### Classificazione delle infrastrutture stradali

Per la classificazione relativa all'intensità di traffico si è adottata una classificazione dei tratti viari che insistono sul territorio comunale o che fungono da confine del territorio comunale: a traffico intenso, a traffico di attraversamento, a traffico locale.

La classificazione, effettuata dagli Uffici Comunali, ha portato ai seguenti risultati:

##### **• tratti viari a traffico intenso:**

viale S.Camerini, via Carturo (S.P.27), via Corsica, via Dalmazia, via Dante (S.P.10; da via Corsica fino al confine del Comune di Camisano Vicentino), via E.Fermi, via Fiume (da via Corsica a via Dalmazia), via Grantorto (da via Isola fino al confine con il Comune di Grantorto), via Isola (S.P.94), via A. Mantegna, via G.Marconi, via Presina, via Sega (SP 94), via Trieste, via Valsugana (S.S.47 Padova-Bassano), via Villafranca (S.P.75);

##### **• tratti viari a traffico di scorrimento:**

via Argine, via Boschi (da via Boschiera a via Corsica), via Boschiera, via Dante (S.P.10; da via Corsica a via Garibaldi), via Dei Colombina, via Fiume (da via Corsica a via Boschiera), via Fornace, via G.Garibaldi, via Gomiero, via Grantorto (da via Isola a via Corsica), via Malspinoso, via

Marostegana, via Monache (da via Sega a via Marostegana), via Muttinara, via Pieretto, via S.Silvestro, via Tremignon-Vaccarino, via Tollero;

##### **• tratti a traffico locale:** tutti i tratti non elencati come a traffico intenso o di attraversamento.

L'estensione dei singoli tratti viari è comunque indicata nelle cartografie facenti parte integrante della proposta di zonizzazione.



## Operazioni di assegnazione o variazione della classe acustica alle aree omogenee

D'intesa con gli Uffici Comunali sono state adottate le seguenti attribuzioni:

- Identificazione delle aree da classificare in Classe I

L'identificazione delle aree in classe I è effettuata direttamente dagli uffici comunali a prescindere dal punteggio ad esse associato.

Sono state identificate come aree in cui dare particolare attenzione alla conservazione della quiete le aree relative a villa Contarini e al parco della stessa, l'ambito per la formazione del Parco del Brenta comprensivo di quanto previsto dal S.I.C. (Sistema di Interesse Comunitario), le zone di rispetto cimiteriale, l'area interessata dalla villa palladiana e l'area interessata da villa Trieste.

Villa Contarini (villa e parco): le aree in classe I coincidono con le aree identificate dai n° 1320, 1170;

Area interessata alla formazione del Parco del Brenta e dal S.I.C.: le aree in classe I coincidono con le aree identificate dai n° 1230, 1420, 890, 790;

Zone di rispetto cimiteriali: l'area in classe I coincide con l'area identificata dal n° 30, 40, 240, 250, 640, 650, 820;

Area relativa alla villa Palladiana e al bacino naturale in via Grantorto: le aree in classe I coincidono con le aree identificate dai n° 100, 190;

Area relativa a Villa Trieste, limitrofa a via Valsugana: si considera in classe I l'intera area omogenea identificata dal n° 730;

- -Identificazione delle aree da classificare in Classe V e VI

Non si ravvisano zone con caratteristiche tali da attribuire la classe VI.

Si attribuisce la classe V in linea generale alle aree classificate come aree industriali nel P.R.G.

vigente (zone D) caratterizzate dall'esistenza di realtà industriali di rilievo; nel dettaglio viene attribuita

la classe V alle aree omogenee identificate dai N° 470, 920, 970, 610

Per le aree identificate dai numeri 670, 690, essendo l'estensione delle aree limitata a singole realtà

si ritiene di assegnarne la classe IV tenendo conto comunque che dovranno essere rispettati i limiti previsti per le aree limitrofe.

Per le rimanenti aree omogenee si è proceduto alla determinazione tramite punteggio di una prima ipotesi di assegnazione di una classe acustica.

I punteggi assegnati alle diverse aree omogenee sono riportati nella tabella riportata nell'allegato A alla presente relazione.

Alla prima ipotesi di assegnazione della classe acustica ottenuta dai punteggi sono state effettuate le seguenti modifiche:



- variazione da classe II a classe III - classificazione delle aree prevalentemente adibite a verde e interessate dall'utilizzo di macchine agricole:  
conformemente agli indirizzi della DGR si propone che tutte le zone verdi interessate dall'utilizzo di macchine agricole siano comunque classificate in zona III; sono le aree identificate dai N°  
180, 540, 570, 580, 600, 710, 800, 1070.
- Variazione della classe da III a IV:  
In aggiunta a quelle risultanti in classe IV dalla valutazione dei punteggi si propone la classificazione  
in IV classe delle aree identificate dai numeri 490, 500, 670, 690, 960.  
La variazione è effettuata in base alla valutazione della realtà presente nelle aree stesse e alla vicinanza di queste ad aree di tipo industriale.
- -Variazione della classe da IV a III:  
In aggiunta a quelle risultanti in classe III dalla valutazione dei punteggi si propone la declassificazione  
in III classe delle aree identificate dai numeri 1440, 1460, in quanto ritenuta più consona alle caratteristiche della zona.
- Identificazione di zone omogenee con classe II:  
Non si ritiene che le aree qui considerate abbiano caratteristiche tali da attribuire loro una classe I; si considera altresì che tali zone sono comunque limitrofe alla zona in classe I e che per in tale aree l'amministrazione comunale ha espresso l'intenzione di perseguire una politica volta alla tutela della quiete. Viene assegnata la classe II alle aree identificate dai N° 780, 1020, 1030, 1050, 1070, 1080, 1090, 1100, 1150, 1160, 1180, 1190, 1250, 1270, 1280, 1300, 1310, 1330.

Il risultato globale è riportato nelle mappe allegate alla presente relazione.

#### Attribuzione delle classi della proposta di zonizzazione

Si riportano di seguito i numeri identificativi delle singole aree omogenee suddivisi in base alla classe acustica attribuita:

- Classe 1** - 30, 40, 100, 190, 240, 250, 640, 650, 730, 790, 820, 890, 1170, 1230, 1320, 1420, 1480;
- Classe 2** - 720, 780, 892, 1020, 1030, 1050, 1070, 1080, 1090, 1100, 1150, 1160, 1180, 1190, 1232, 1250, 1270, 1280, 1300, 1310, 1330, 1452, 1460;
- Classe 3** - 10, 21, 22, 23, 50, 60, 80, 90, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200, 210, 220, 230, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 620, 630, 661, 662, 663, 680, 700, 710, 740, 750, 760, 770, 800, 830, 840, 850, 860, 880, 900, 910, 930, 940, 950, 990, 1000, 1010, 1110, 1140, 1200, 1210, 1220, 1340, 1350, 1360, 1370, 1380, 1390, 1400, 1410, 1430, 1440, 1451;
- Classe 4** - 24, 370, 460, 470, 490, 500, 670, 690, 870, 960, 970, 980;
- Classe 5** - 610, 920;

## ULTERIORI CONSIDERAZIONI

### Criterio del rispetto dei limiti di zone contigue



Le valutazioni, in fase preventiva e non, la verifica del rispetto dei limiti di rumorosità e gli eventuali interventi di bonifica delle situazioni di superamento dei limiti devono far riferimento non solo alla classe in cui è insediata la sorgente di rumore ma anche a quella, eventualmente diversa in cui sono individuati i ricettori.

In particolare se una sorgente sonora viene ad essere situata in una zona con una determinata classe acustica che risulta contigua con una zona con classe acustica che prevede limiti inferiori, va innanzitutto valutato il rispetto dei limiti previsti nella zona con associata la classe acustica inferiore.

Tale criterio è da applicarsi anche nei confronti delle aree classificate nei Comuni limitrofi.

### **Fasce di transizione tra aree con classi non successive**

Si propone di non adottare fasce di transizione specifiche che porterebbero a difficili procedure di riscontro e di verifica dei limiti previsti; nel caso di adiacenza di aree con classi non consecutive vale comunque il criterio per cui risulta prioritario il rispetto dei limiti nella zona con classe inferiore.

### **Individuazione delle zone destinate alle manifestazioni pubbliche**

L'amministrazione comunale ha ritenuto di non individuare in questa sede la delimitazione di specifiche zone da adibire in via prioritaria allo svolgimento delle manifestazioni particolarmente quelle all'aperto.

### **Individuazione di realtà industriali da considerare come industrie a ciclo continuo**

L'amministrazione comunale ha ritenuto di non individuare in questa sede di realtà industriali la cui attività sia da considerarsi a ciclo continuo ai fini dell'applicazione delle particolari regole di valutazione del disturbo da rumore previste dalla normativa vigente.

### **Fasce di rispetto dell'infrastruttura ferroviaria**

Sono previste dalla normativa vigente delle fasce di rispetto dell'infrastruttura ferroviaria, all'interno delle quali il rumore ferroviario non è soggetto ai limiti delle zone ma a limiti specifici. Il rumore ferroviario deve essere considerato senza il contributo di altre sorgenti sonore.

I limiti delle fasce di rispetto sono previste a 100 metri e a 250 m dalla mezzera del binario più esterno e sono stati indicati nelle mappe allegate.

Il territorio comunale non risulta interessato dal passaggio di infrastrutture ferroviarie funzionanti.

Non sono state rilevate infrastrutture ferroviarie nemmeno nei comuni limitrofi, tali da interessare il territorio comunale di Piazzola sul Brenta dalle rispettive fasce di rispetto

### **Fasce di rispetto delle infrastrutture stradali**

E' previsto dalla legge quadro un decreto relativo alle infrastrutture stradali che non è stato ancora emanato.

Dalla lettura della legge e dei decreti già emanati si evince la volontà di introdurre, almeno per le principali infrastrutture stradali, opportune fasce di rispetto.

La DGR regionale prevede l'adozione di fasce di rispetto per le strade facendo riferimento a quelle considerate dal Codice della Strada nel D.M. 01/04/1968, con le seguenti modalità: per strade di tipo A metri 60, per strade di tipo B metri 40, per strade di tipo C metri 30, per strade di tipo D metri 20, dove le distinzioni sono basate sul flusso di traffico esistente.

Con il D.P.R. 495 del 16/12/1992 è stato pubblicato un nuovo regolamento sulle fasce previste intorno alle infrastrutture viarie che propone nuove definizioni delle tipologie delle strade e distingue tra aree urbane ed extraurbane.

Considerata la finalità per cui si fa riferimento al codice della strada si assume di utilizzare le indicazioni fornite dal regolamento in vigore per il territorio extraurbano e di utilizzarle anche all'interno di quello urbano in modo da ottenere fasce uniformi per tutta l'estensione del tratto viario.

Si riporta l'elenco delle ampiezze delle fasce di rispetto per ciascuno dei tratti stradali considerati:

Denominazione	Note	Ampiezza della fascia in metri per lato	Classificazione del tratto stradale
VIA ARGINE		20	Attraversamento
VIA BOSCHI		20	Attraversamento
VIA BOSCHIERA		20	Attraversamento
VIALE SILVESTRO CAMERINI		30	Intenso
Via CARTURO		30	Intenso
VIA CORSICA		30	Intenso
VIA DALMAZIA		20	Intenso
VIA DANTE		20	Attraversamento
VIA DANTE		30	Intenso
VIA DEI COLOMBINA		20	Attraversamento
VIA ENRICO FERMI		20	Intenso
VIA FIUME		20	Attraversamento
VIA FIUME		20	Intenso
VIA FORNACE		20	Attraversamento
VIA G. GARIBALDI		20	Attraversamento
VIA GOMIERO		20	Attraversamento
VIA GRANTORTO		20	Attraversamento
VIA GRANTORTO		20	Intenso
VIA G. MARCONI		40	Intenso
VIA ISOLA		30	Intenso
VIA MALSPINOSO		20	Attraversamento
VIA ANDREA MANTEGNA		30	Intenso
VIA MAROSTEGANA		20	Attraversamento
VIA MONACHE		20	Attraversamento
VIA MUTTINARA	20	Attraversamento	
VIA PIERETTO		20	Attraversamento
VIA PRESINA	30	Intenso	
VIA SAN SILVESTRO		20	Attraversamento
VIA SEGA		30	Intenso
VIA TOLLEO		20	Attraversamento
VIA TREMIGNON-VACCARINO		20	Attraversamento
VIA VALSUGANA		40	Intenso
VIA VILLAFRANCA		30	Intenso
VIATRIESTE		20	Intenso

Non si considerano fasce di rispetto per le strade identificate come a traffico locale.



All'interno della fascia di rispetto, unicamente per il rumore dovuto alla circolazione di veicoli, vengono indicati come limiti da rispettare quelli previsti in zona IV.

Nella presente proposta le fasce di rispetto vanno applicate solo per le aree classificate in classe III o inferiore e vanno misurate a partire dal bordo della strada considerata.

Qualora venga approvato il decreto in materia previsto dalla Legge n°447/1995 si intendono automaticamente adottate le fasce di rispetto ivi previste.

### **OSSERVAZIONI SULL'UTILIZZO DELLE CARTOGRAFIE ALLEGATE AL DOCUMENTO**

Per qualsiasi incertezza sull'esatta posizione dei confini delle aree, dove non individuati da confini naturali, da strade o da ferrovie, si consiglia di fare riferimento ai confini originali del PRG o, in seconda battuta, delle proprietà.

Per i limiti delle fasce di rispetto, qualora sorgano dubbi si considerano le misure di distanza effettuate in loco; si ricorda al riguardo che la rappresentazione 1:5000 consente un grado di precisione di circa 5 metri.

Sulle sedi stradali non viene applicato nessun limite in quanto si considerano come sede di sorgenti sonore.

### **CONSEGUENZE ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

Con la classificazione acustica del territorio la Legge Quadro è pienamente applicabile, anche per quanto riguarda il regime sanzionatorio; sono inoltre applicabili tutti i limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/97, compresi quelli di emissione.

Si ricorda che ciascuna sorgente sonora dovrà rispettare non solo i limiti previsti per la zona in cui giace, ma anche quelli specifici di immissione relativi alle zone circostanti.

Per quanto riguarda in particolare il rispetto dei limiti di immissione, in base alla normativa vigente le imprese hanno 6 mesi dalla data di attuazione della classificazione acustica del territorio comunale per presentare eventuali piani di risanamento acustico.

Dopo tale termine, se non è stato presentato nessun piano, dovranno essere rispettati tutti i limiti previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli previsti per l'interno delle abitazioni.

Conformemente allo spirito della Legge Quadro, è auspicabile che il Comune si proponga, usufruendo degli strumenti amministrativi previsti dalla normativa, di perseguire nel lungo periodo il rispetto dei limiti di qualità per tutto il territorio.

Si riporta infine nell'allegato B una descrizione sintetica di quanto esplicitato nella legge quadro n.447 e di diretto interesse per l'Amministrazione Comunale.

Allegati:

- Allegato B: elenco dei punteggi assegnati alle aree omogenee;
- Allegato A: breve introduzione alle conseguenze dell'adozione della classificazione;
- MAppa in formato A0 con la rappresentazione dell'intero territorio comunale;
- Relazione modifiche apportate per il giudizio di congruità del 26/03/2007;